

MIGRANTI

CGIL



n
e
w
s



ll'interno - Dipar
ssibilità di amme
a violazione dell'
Tar e al Consigli
in appello cautel
contro una decis

Bollettino informativo dell'Immigrazione **Sommario:**

La direttiva comunitaria 115/2008 sui rimpatri e i nuovi scenari per la tutela degli immigrati

Avv. Luca Santini

A partire dal 25 dicembre 2010, lontano dai riflettori dell'informazione e nella disattenzione dei più, si è verificato un vero e proprio sommovimento giuridico per quanto riguarda la disciplina dell'immigrazione. Infatti gli Stati membri dell'Unione europea, tra cui ovviamente l'Italia, avrebbero dovuto entro il 24 dicembre 2010 adottare disposizioni legislative di dettaglio necessarie a conformarsi e a dare attuazione alla direttiva comunitaria 115/2008 «recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare». Lo Stato italiano ha omesso come è noto di recepire le indicazioni contenute nella direttiva, la quale ha cominciato dunque a produrre effetti immediati e diretti.

Direttiva 115/2008 Avv. Santini	1
Procedure unica Soggiorno e Lavoro	4
Forum sociale 2011 Dichiarazione Bassoli	5
Le Sentenze del mese	6
Delibera Comitato amministratore INPS	7

immediati e diretti. Nelle righe che seguono si tenterà di tracciare un primo schema dei principali problemi applicativi suscitati dalla mutata situazione normativa, suggerendo al contempo dove possibile delle adeguate strategie di azione nell'ottica di una migliore tutela dei lavoratori immigrati.

Lo scopo della direttiva

Occorre individuare in prima battuta «l'effetto utile» perseguito dal legislatore comunitario con l'adozione della direttiva, poiché la corretta determinazione dello scopo ultimo dell'intervento normativo servirà, specie nei passaggi più complessi, ad orientare l'interprete verso le soluzioni ermeneutiche più adeguate. I «considerando» preliminari della direttiva, che per giurisprudenza costante dalla Corte di Giustizia fanno tutt'uno con la parte propriamente dispositiva del testo, stabiliscono le linee portanti del nuovo sistema dei rimpatri e le priorità da seguire in vista di un contemperamento tra le diverse esigenze, ossia tra quelle, da un lato, degli Stati



membri di presidiare le proprie frontiere e di controllare l'ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri all'interno dei propri confini, e quelle, dall'altro lato, a che vengano rispettati nei confronti degli stranieri in attesa di rimpatrio i diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento internazionale. Anche per quanto riguarda il sacrificio della libertà personale delle persone da rimpatriare il considerando tredicesimo stabilisce che l'uso delle misure coercitive dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. In tale ottica il trattenimento dello straniero in centri di espulsione si presenta nella normativa comunitaria come *extrema ratio*, esperibile solo quando tutti gli altri strumenti e tutti gli altri tentativi si ritengano o si siano palesati inefficaci.

Tra gli scopi della direttiva, oltre a quello di garantire uno standard minimo di tutela dei diritti fondamentali anche nei confronti dei cittadini stranieri che debbano essere espulsi, vi è anche quello di armonizzare la disciplina di tutti gli Stati membri, evitando così che possano prodursi perniciosi squilibri nei livelli di tutela tra le varie legislazioni nazionali; ciò appare necessario allo scopo di impedire uno spostamento dei cittadini stranieri all'interno dell'Unione, alla ricerca di quei contesti normativi meno rigidi nell'affrontare il fenomeno migratorio, specie per quanto attiene allo spinoso problema dei rimpatri. Tale esigenza è esattamente la stessa che sta al fondo dell'adozione delle direttive in tema di asilo politico e protezione umanitaria: anche in questo caso la preoccupazione del legislatore comunitario era quella di evitare la creazione di flussi migratori secondari tra i vari stati dell'Unione, dovuta soltanto ai differenti livelli di tutela accordati ai richiedenti asilo.

La nuova disciplina delle espulsioni secondo la direttiva

Venendo alla disamina del contenuto della direttiva, l'elemento che in modo più vistoso balza agli occhi è la preferenza accordata dal legislatore comunitario (salva la ricorrenze di ragioni di segno contrario) al rimpatrio volontario dello straniero. L'art. 7 della direttiva prevede che tale procedura prenda avvio con la notifica all'interessato di una decisione di rimpatrio, contenente l'invito a lasciare il territorio nazionale in un periodo compreso tra sette e trenta giorni. Durante il periodo concesso per la partenza volontaria, per evitare la fuga dello straniero, l'autorità procedente può imporre nei suoi confronti alcuni obblighi quali l'impegno a presentarsi periodicamente presso l'autorità stessa, ovvero di versare una garanzia in denaro, ovvero di consegnare il ...*(Continua nella cartella sottoindicata)*

Approvato il disegno di legge sull'istituzione di una procedura unica per Permesso di soggiorno e lavoro

In data 24 marzo 2011, il Parlamento Europeo ha approvato il disegno di legge sulla procedura unica per richiedere Permesso di soggiorno e di lavoro. Il provvedimento è rivolto ai cittadini di paesi terzi che intendono soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro della UE e riguarda l'affermazione di un insieme comune di diritti sociali.

Al riguardo, si prevede parità di trattamento con i cittadini comunitari, anche sul fronte della concessione dei relativi diritti sociali in materia di: retribuzione minima, diritto alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, orario e ferie, così come sancito dai relativi contratti collettivi di lavoro.

Il disegno di legge non si applica ai cittadini di paesi terzi che abbiano acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, tenuto conto del loro status più privilegiato e del loro tipo specifico di permesso di soggiorno (CE-Slp).

Il testo completo della legge è consultabile all'indirizzo:

<http://www.inca.it/migranti-news/3-03/documenti-marzo-2011.zip>





Dakar - Forum sociale mondiale 2011:
Dichiarazione finale di Sergio Bassoli—Dip. Internazionale Cgil

A dieci anni dalla realizzazione del primo Forum sociale mondiale di Porto Alegre, in Brasile, Il Forum di Dakar ha mostrato quanto sia stato importante il percorso realizzato dai movimenti sociali per costruire alleanze e proposte di cambiamento dell'attuale modello di sviluppo. Nonostante la crisi finanziaria e le scarse risorse disponibili, il forum ha visto la mobilitazione straordinaria di oltre settantamila persone, in rappresentanza di movimenti, reti, sindacati, associazioni, provenienti da 130 diverse nazioni. Uno spazio difficile da gestire per le tante problematiche che la presenza e la rappresentanza della società civile del pianeta determina; dagli aspetti culturali e linguistici alle ... (Continua nella cartella allegata)

Le sentenze di questo mese

TAR Firenze, n. 337/2011.

Sentenza con cui il TAR di Firenze ha accolto il ricorso proposto per un cittadino marocchino che, nelle more del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, era uscito dall'Italia per farvi poi ritorno ed essendo respinto alla frontiera causa comunicazione ricevuta di mancato rinnovo. La sentenza contiene alcuni passaggi interessanti sul problema, in particolare, della possibilità di espatriare anche in pendenza di rinnovo del permesso di soggiorno e anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Cassazione, I civile, n. 2647/2011.

Il clandestino può rimanere in Italia per accudire il figlio piccolo se il rimpatrio del genitore può determinare gravi danni al minore. Lo ha confermato la prima sezione civile con la sentenza 2647/2011 secondo la quale la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze eccezionali. E' sufficiente, infatti, che si possa verificare per il minore un danno effettivo e concreto in considerazione dell'età e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio che deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare.

Cassazione, 06/03/2011.

Bonus Bebè, Brescia, Ultimo atto. La Cassazione ha dato ragione alla Cgil. Il giudice ordinario è quello preposto a decidere sulla vicenda del bonus bebè. È stato così respinto il ricorso del Comune di Brescia, che contestava la legittimità del giudice e puntava a recuperare i 1.000 euro corrisposti per ogni bambino dei 392 stranieri che hanno percepito il bonus. Dopo aver incassato quattro sentenze sfavorevoli da parte del giudice civile a Brescia, la Loggia s'era rivolta alla Cassazione, sollevando un problema di giurisdizione.

Tribunale di Bologna, n. 528/2010.

Il Magistrato ha riconosciuto la discriminatorietà del comportamento della Pubblica Amministrazione che aveva negato a una lavoratrice extracomunitaria impiegata in precedenza con contratti a termine, per mancanza del titolo di cittadinanza, il diritto di partecipare alla procedura di stabilizzazione nel posto di lavoro.





Il Comitato INPS recepisce le sentenze 36/2008 e 11/2009 della C. Costituzionale

Redazione

Il caso è stato inviato dal comitato di Genova all'INPS nazionale ed è stata riconosciuta la pensione di inabilità civile a soggetto non titolare di carta di soggiorno in applicazione delle sentenze di Corte Costituzionale n. 36/2008 e 11/2009.

Kurosh Danesh
06/8476250
K.Danesh@cgil.it

Nello specifico il comitato dell'INPS nazionale ha ritenuto, nel caso in esame, di recepire direttamente le sentenze sopra indicate senza bisogno di ulteriore contenzioso.

Daniela Morlacchi
06/85563221
D.Morlacchi@inca.it

Tuttavia, per dei casi analoghi ma con la persona che avrebbe avuto diritto alla indennità di accompagnamento il comitato nazionale ha rigettato i ricorsi.

Alessandro Gabriele
06/85563500
A.Gabriele@inca.it

<http://www.inca.it/migranti-news/3-03/documenti-marzo-2011.zip>

